

# ■ 1. L'ordinamento forense

**SOMMARIO: 1. L'ordinamento forense** - 1.1. La legge professionale del 1933 - 1.2. La nuova legge sull'ordinamento della professione forense - 1.3. I regolamenti attuativi della Legge 247/2012 - 1.4. Disciplina transitoria

## 1.1. La legge professionale del 1933

Fino a pochi anni fa, l'ordinamento forense era disciplinato principalmente dal R.D.L. 27 novembre 1933 (conv. con L. 22 gennaio 1934, n. 36) e dal suo regolamento di attuazione, contenuto nel R.D. 22 gennaio 1934, n. 37. Tali provvedimenti normativi hanno rappresentato la prima vera legge di disciplina generale dell'attività di avvocato, costituendo per lungo tempo un valido strumento di regolamentazione della professione.

Disciplina  
previgente

Inutile dire che dagli anni trenta molte cose sono cambiate nel panorama della professione, vuoi per le mutate condizioni sociali e professionali, vuoi per il cambiamento del contesto generale dovuto alle numerose normative comunitarie intervenute a mutare il quadro generale.

Si è così assistito all'intervento di numerose modifiche alla legge professionale contenute in provvedimenti sparsi (comprese alcune leggi finanziarie) finalizzate a disciplinare più singoli aspetti della professione (e non sempre con esiti fausti) che ad approntare un aggiornamento organico della materia.

A una vera e propria riforma organica si è giunti nel corso dell'ultima legislatura con un provvedimento sicuramente importante per i suoi contenuti e le finalità dichiarate, che da qualcuno viene tacciato di incompletezza, poiché destinato ad essere integrato in larga misura in sede regolamentare, ma che, nei suoi passaggi fondamentali, sicuramente non delude le aspettative di chi attendeva una riforma dell'ordinamento della professione forense.

## 1.2. La nuova legge sull'ordinamento della professione forense

A circa ottant'anni dalla legge professionale del 1933 è stata approvata la Legge che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.

Si tratta della **Legge 31 dicembre 2012, n. 247, entrata in vigore il 2 febbraio 2013.**

La Legge n. 247  
del 2012

Nonostante la legge promulgata presenti notevoli differenze rispetto al disegno di legge proposto dall'avvocatura, quella promulgata deve ritenersi una legge buona soprattutto per due ordini di motivi: il primo è che si tratta di un disposto normativo di grandi principi, in quanto delinea la professione forense secondo una linea costituzionalmente orientata, riconosce la funzione sociale e di interesse pubblico dell'avvocatura e definisce il ruolo dell'avvocato nell'amministrazione della giustizia, nell'ottica del diritto dei cittadini all'effettività della tutela giurisdizionale.

Il secondo attiene, invece, al fatto che la legge 247 disciplina i binari fondamentali della professione e dell'ordine forense in generale; ciò significa che **tutti i regolamenti e i decreti attuativi emanati ed emanandi non potranno che rispettare tali principi fondamentali.**

La nuova legge professionale si caratterizza, dunque, perché:

Definizione  
della figura  
dell'avvocato

- **fornisce per la prima volta una definizione della figura dell'avvocato;**

- **attribuisce un ruolo di alto profilo al ruolo dell'avvocatura** all'interno del panorama normativo e dell'impianto istituzionale italiano;

- **detta una disciplina di massima**, da integrarsi in sede regolamentare da parte del Governo e, fattore di assoluta novità nel contesto legislativo, dal Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Ordinamento  
giuridico  
speciale

**La legge professionale disciplina l'ordinamento forense**, che deve essere considerato **come un vero e proprio ordinamento giuridico speciale**, la cui legittimazione discende dallo Stato attraverso il riconoscimento e la disciplina degli ordini professionali, cui vengono attribuiti il potere rappresentativo, il potere amministrativo e il potere disciplinare sugli appartenenti all'ordine medesimo.

#### **Art. 1, commi 1 e 2 della nuova legge professionale:**

*1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di avvocato.*

*2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:*

*a) regola l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide;*

*b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;*

*c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;*

*d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.*

### 1.3. I regolamenti attuativi della Legge 247/2012

Come anticipato nel paragrafo di apertura, **la legge 247/2012 contiene una serie di norme direttamente applicabili, cui se ne aggiungono altre che necessitano di attuazione in sede regolamentare.**

In particolare, il meccanismo di attuazione passa attraverso l'adozione, con decreto del Ministro della giustizia, di regolamenti ampiamente condivisi con gli attori dell'ordinamento forense.

Infatti, l'art. 1, comma 3, della legge di riforma prevede che i decreti possano essere adottati solo previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) o, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

A sua volta questi enti esprimono il proprio parere dopo aver consultato i consigli dell'ordine circondariale e le associazioni forensi maggiormente rappresentative.

La tempistica della riforma prevedeva che i decreti attuativi fossero emanati entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ossia entro il 2 febbraio 2016).

Ciò è avvenuto per tutti i regolamenti di competenza del CNF, non così per i decreti del Ministero.

I regolamenti CNF ad oggi adottati sono:

I regolamenti  
del CNF

Reg. CNF 11 aprile 2013, n. 1. Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle **associazioni forensi maggiormente rappresentative.**

Reg. CNF 19 aprile 2013, n. 2. Norme per le modalità di accesso allo **Sportello del cittadino.**

Reg. CNF 22 novembre 2013, n. 3. Norme per la **risossione dei contributi.**

Reg. CNF 13 dicembre 2013, n. 4. Istituzione e funzionamento dell'**Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.**

Reg. CNF 31 gennaio 2014, n. 1. **Elezione** dei componenti dei **Consigli Distrettuali di Disciplina.**

Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2. **Procedimento disciplinare.** Modificato con Circ. CNF 2-C-2018 del 28 marzo 2018: Modifica Art. 33, comma 3 "Impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina".

Reg. CNF 20 giugno 2014, n. 3. Regolamento recante modalità di istituzione e organizzazione delle **Scuole forensi.**

Reg. CNF 16 luglio 2014, n. 4. Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle **associazioni forensi maggiormente rappresentative.**

Reg. CNF 16 luglio 2014, n. 6. Regolamento per la **formazione continua.**

Reg. CNF 20 novembre 2015, n. 1. Regolamento ai sensi dell'art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sui corsi per l'iscrizione all'**Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.**

I regolamenti  
amministrativi

I regolamenti ministeriali a oggi adottati sono:

D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Regolamento recante la determinazione dei **parametri** per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Modificato con **D.M. 8 marzo 2018, n. 37**

D.M. 10 novembre 2014, n. 170. Regolamento sulle modalità di elezione dei **componenti dei consigli degli ordini circondariali** forensi, a norma dell'art. 8 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247. Detto provvedimento, già oggetto di impugnazioni avanti alla giustizia amministrativa, è stato di fatto abrogato e sostituito dalla Legge 12 luglio 2017, n. 113.

D.L.vo 30 gennaio 2015, n. 6. Riordino della disciplina della **difesa d'ufficio**, ai sensi dell'art. 16 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

D.M. 11 marzo 2015, n. 38. Regolamento concernente disposizioni relative alle **forme di pubblicità del codice deontologico** e dei suoi aggiornamenti emanati dal Consiglio nazionale forense, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

D.M. 12 agosto 2015, n. 143. Regolamento concernente disposizioni relative alle **forme di pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di Stato per l'abilitazione** all'esercizio della professione dell'avvocato, a norma dell'articolo 47, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

D.M. 12 agosto 2015, n. 144. Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del **titolo di avvocato specialista**, a norma dell'articolo 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

D.M. 4 febbraio 2016, n. 23. Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle **associazioni tra avvocati**.

D.M. 25 febbraio 2016, n. 47. Regolamento recante disposizioni per l'**accertamento dell'esercizio della professione forense**.

D.M. 25 febbraio 2016, n. 48. Regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo **svolgimento dell'esame di Stato** per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.

D.M. 17 marzo 2016, n. 58. Regolamento recante disciplina dell'attività di **praticantato** del praticante avvocato **presso gli uffici giudiziari**.

D.M. 17 marzo 2016, n. 70. Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del  **tirocinio per l'accesso alla professione forense** ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

D.M. 13 luglio 2016, n. 156. Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la **convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale** forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

D.M. 16 agosto 2016, n. 178. Regolamento recante le disposizioni per la **tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri** da parte dei

Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

D.M. 22 settembre 2016 - Condizioni essenziali e massimali minimi delle **polizze assicurative** a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

D.M. 14 febbraio 2017, n. 34. Regolamento sulle modalità di **costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie** di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

L. 12 luglio 2017, n. 113. Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi.

D.M. 9 febbraio 2018, n. 17. Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

#### Principi e criteri direttivi per l'adozione dei regolamenti attuativi

Prevede l'art. 64 che l'adozione dei regolamenti attuativi debba:

*a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità con successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;*

*b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.*

Principi  
e criteri  
direttivi

## 1.4. Disciplina transitoria

La stessa legge professionale prevede che **fino all'entrata in vigore dei regolamenti si applichino "se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate"** (art. 65, comma 1). Nell'ottica di regolare il passaggio tra un ordinamento e l'altro ha dettato poi una serie di norme specifiche per alcune situazioni particolari. Così, ad esempio, il comma 2 dell'art. 65, ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 le cariche dei membri del CNF e dei Consigli circondariali e ha concesso il termine di un anno per l'approvazione del nuovo Codice deontologico forense.

Proroghe sono arrivate poi anche da altre fonti normative quali, per esempio, la L. 28/02/2020, n. 8 di conversione del D.L. 162/2019 (cd. mille-proroghe 2020); essa ha rinviato al 2022 l'entrata in vigore delle nuove norme in tema di esame di abilitazione alla professione forense che prevedono l'uso di codici non commentati con la giurisprudenza in sede di esame di abilitazione (Par. 5.5).

Proroghe

► **Domande per l'autovalutazione**

1. In quale legge è contenuta la disciplina dell'ordinamento della professione forense? **Par. 1.2**
2. Quali elementi caratterizzano la nuova legge professionale? **Par. 1.2**
3. La legge professionale è interamente e direttamente applicabile? **Par. 1.3**
4. Quali sono i principi e criteri direttivi cui si devono conformare i regolamenti attuativi della legge professionale? **Par. 1.3**
5. Cosa prevede la disciplina transitoria dell'articolo 65? **Par. 1.4**